

Luogo di emissione:

Numero: 9/ASF

Pag.

Ancona

Data: 18/04/2019

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA N. 9/ASF DEL 18/04/2019

Oggetto: PARZIALE ANNULLAMENTO ART.10 DEL DECRETO N. 10/ARS/2017 BANDO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 SEDI FARMACEUTICHE PER IL PRIVATO ESERCIZIO NEL COMUNE DI MONTELEONE (FM) E DI MONTEMONACO (AP)

IL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

-DECRETA-

- 1. di annullare, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, le seguenti parti dell'art. 10 del bando di concorso pubblico ordinario bandito con decreto n. 10/ARS/2017, per l'assegnazione di n. 2 sedi farmaceutiche vacanti disponibili per il privato esercizio nel Comune di Monteleone di Fermo (FM) e nel Comune di Montemonaco (AP): "..omissis ..L'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'art.5, comma 1, del decreto-legge 4.7.2006, n. 223, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni (art. 5 comma b, L.27/2012). Tali servizi dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge. L'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni (art. 5 comma b, L.27/2012). Tali servizi dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge. ...omissis";
- 2. di dare atto che il testo risultante dall'annullamento parziale di cui il precedente punto 1 è allegato al presente decreto (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di comunicare il presente atto ai candidati, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Marche, all'ASUR Marche e ai Comuni interessati;



 Luogo di emissione:
 Numero: 9/ASF
 Pag.

 Ancona
 Data: 18/04/2019
 2

4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.M. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente Della Posizione di funzione (Dott. Luigi Patregnani)



Luogo di emissione:

Numero: 9/ASF

Pag.

Ancona

Data: 18/04/2019

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- Legge n. 475 del 2 aprile 1968: "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- Legge n. 362 dell'8 novembre 1991: "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- Legge n. 298 del 4 agosto 2006 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 "Legge Bersani";
- Legge n. 27 del 24 marzo 2012 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture -, di seguito indicato come "art. 11";
- Legge n. 135 del 7 agosto 2012 Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)" Titolo V Finalizzazione dei risparmi ed altre disposizioni di carattere finanziario, art. 23, comma 12-duodevicies:
- Legge Regionale n. 4 del 16 febbraio 2015 "Nuove norme in materia di servizio farmaceutico";
- D.G.R. n. 1794/2012 Bando di concorso straordinario;
- Decreto n. 10/ARS del 15.02.2017 "Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n. 2 sedi farmaceutiche vacanti disponibili per il privato esercizio nel Comune di Monteleone di Fermo (FM) e nel Comune di Montemonaco (AP);
- DGR n. 1437/2017 del 4.12.2017 nomina commissione;
- DGR n. 1227/2018 del 24.09.2018 modifica della DGR 1437/2017 sostituzione Presidente.

Motivazione ed esiti dell'istruttoria

L'Agenzia Regionale Sanitaria con decreto n. 10/ARS del 15.02.2017 ha bandito il "Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n. 2 sedi farmaceutiche vacanti disponibili per il privato esercizio nel Comune di Monteleone di Fermo (FM) e nel Comune di Montemonaco (AP)".

Con decreto n. 9/ASF del 31.10.2017 sono stati ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda.

Con DGR n. 1437 del 4.12.2017 è stata nominata la commissione esaminatrice delle n. 139 domande pervenute, successivamente modificata con DGR n. 1227 del 24.09.2018, procedendo alla sostituzione del Presidente con l'attuale Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Durante i lavori della Commissione, nella seduta del giorno 4 settembre 2018, sono state sollevate eccezioni in merito alla valutazione dei punteggi dei farmacisti rurali e all'equiparazione del punteggio per i gestori di negozio di vicinato farmacisti a quelli di farmacisti rurali.

Nella seduta del 13.12.2018 si è convenuto di proporre specifica richiesta di parere al "Comitato Tecnico per la legislazione" circa le eventuali eccezioni di illegittimità sopra evidenziate.

Il "Comitato Tecnico per la legislazione" con nota prot.n. 166/R_MARCHE/ARS/ARS/A del 07/01/2019 integrata con nota prot. n. 4074 del 16.04.2019 del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa, ha fornito al Presidente della Commissione, il proprio parere sulle questioni



Luogo di emissione:

Ancona

Numero: 9/ASF

Pag.

4

sollevate nei confronti dell'art. 10 del bando (DD n.10/ARS del 15.02.2017) che vengono di seguito riportati in sintesi.

Circa la valutazione dei punteggi dei farmacisti rurali il Comitato conclude che l'orientamento espresso dalla sentenza n. 5667/2015 è stato ritenuto non corretto da una successiva sentenza della stessa Sez. III del Consiglio di Stato (sentenza 22 febbraio 2018 n.1135) e pertanto è da considerarsi corretta la previsione del bando.

In merito alla seconda eccezione il medesimo Comitato conclude che la soluzione più praticabile "consisterebbe nell'annullamento parziale dell'art.10 del bando eliminando i richiami alle norme del concorso straordinario per la valutazione dell'attività professionale svolta e cioè dell'art.11, comma 5 del D.L.1/2012."

Il parere è stato illustrato e discusso con la Commissione nell'incontro del 17.01.2019 e, come da relativo verbale, si è stabilito di procedere in conformità, dando incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre i relativi atti e procedure esecutive.

Per quanto sopra premesso, preso atto dei verbali della Commissione, si propone l'annullamento parziale dell'art.10 per le motivazioni espresse nel parere del Comitato Tecnico per la legislazione.

Pertanto, si riporta qui di seguito, la parte dell'art. 10 del bando d concorso che si va ad annullare:

"..omissis ..L'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'art.5, comma 1, del decreto-legge 4.7.2006, n. 223, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni (art. 5 comma b, L.27/2012). Tali servizi dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge. L'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni (art. 5 comma b, L.27/2012). Tali servizi dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge. ...omissis"

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l'adozione del presente provvedimento di cui dovrà essere data informazione ai candidati.

Inoltre, il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Luigi Patregnani)

- ALLEGATI -

Allegato: Art. 10 Valutazione dei titoli e calcolo del punteggio



Luogo di emissione:	Numero: 9/ASF	Pag.
Ancona	Data: 18/04/2019	5

Art. 10 Valutazione dei titoli e calcolo del punteggio

Per la valutazione dei titoli si farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 e s.m.i. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando.

L'ultima data utile per il calcolo dei periodi di esercizio professionale è quella di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

In base al D.P.C.M. 13.02.1998 n. 34, la medesima Commissione previa determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.

Qualora la Commissione riterrà di valutare la domanda del candidato incompleta delle dichiarazioni relative alla valutazione dei titoli, la stessa, laddove possibile, attribuirà il punteggio minimo.

Il punteggio totale che può attribuire la Commissione è di 100 punti, così suddivisi: 50 punti per la prova attitudinale, 35 punti per i titoli relativi all'esercizio professionale e 15 punti per i titoli di studio e di carriera.

Ai fini della posizione in graduatoria, la Commissione sommerà il punteggio dei titoli di studio e di carriera posseduto da ciascun concorrente, con il punteggio conseguito dal concorrente stesso, nella prova attitudinale.

I documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale fino a 20 ore settimanali, sarà valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. L'attività a tempo superiore a 20 ore settimanali, sarà valutata nella misura del 100% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. Ove mancasse la specificazione tempo pieno/tempo parziale, la stessa verrà considerata a tempo parziale.

All'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di Laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche, sono assegnati per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni, ai sensi del comma 5 b-bis dell'art. 11, come novellato dall'art. 23 comma 12-duodeviciesdel D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, ivi compresa la verifica della posizione previdenziale.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. H) del DPCM sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale, ai sensi della norma citata, soltanto quelli conseguiti a decorrere dal 01.01.2007.

A parità di punteggio, saranno osservate le preferenze stabilite in materia di pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni legislative, in particolare sarà data la preferenza al candidato più giovane di età.

Ai concorrenti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della Legge n. 221 dell'8.3.1968 sarà attribuita una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta.